Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 12 gennaio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1976.

Sostituzione di un componente la commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 5 settembre 1974, con cui sono stati nominati i membri non parlamentari della commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Ritenuto che l'avv. Agostino Viviani, componente della detta commissione perché designato dal Ministro per la grazia e giustizia, è stato chiamato a far parte della commissione stessa quale senatore, come risulta dalla lettera del Presidente del Senato in data 5 agosto 1976;

Ritenuto pertanto che il Ministro per la grazia e giustizia, con nota del 5 novembre 1976 ha designato il dott. Francesco Saja, avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione, in sostituzione del senatore avv. Agostino Viviani;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato membro della commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, il dott. Francesco Saja, avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione, in sostituzione del sen. avv. Agostino Viviani.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1976

LEONE

BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1976
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 141

(84)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1976.

Integrazione della commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto 14 novembre 1974, con cui è stata istituita la commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale;

Ritenuto che appare opportuno integrare detta commissione con altro componente particolarmente esperto della materia;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Decreta:

Art. 1.

Domenico Iuliano, direttore di sezione di cancelleria, addetto alla Corte suprema di cassazione, è nominato componente della commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale costituita con decreto ministeriale 14 novembre 1974.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1976
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 10

(87)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1976.

Cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario di Ariano Irpino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5, commi primo e terzo, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124;

Considerato che in data 25 ottobre 1976 sono state completate le operazioni relative alla concentrazione nell'archivio notarile di Benevento del materiale archivistico già conservato nell'archivio notarile sussidiario di Ariano Irpino e sono state chiuse tutte le scritture contabili di detto ufficio;

Decreta:

L'archivio notarile sussidiario di Ariano Irpino cessa di funzionare a decorrere dal 26 ottobre 1976.

Roma, addì 3 novembre 1976

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1976
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 320

(151)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1976.

Sostituzione del presidente della commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto 14 novembre 1974, con cui è stata istituita la commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale;

Considerato che il presidente di detta commissione, dott. Costantino Lapiccirella, essendo stato destinato alla corte d'appello di Brescia con la qualifica di procuratore generale, e non potendo per il suo trasferimento assolvere con il necessario impegno ai compiti che l'incarico richiede, ha presentato le dimissioni dallo stesso;

Ritenuta l'opportunità di nominare come presidente della commissione il dott. Giulio Catelani, nominato componente della stessa commissione con decreto del 10 gennaio 1976;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giulio Catelani, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze, componente della commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale, è nominato presidente della stessa commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1976
Registro n. 33 Giustizia, foglio n. 144

(203)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1976.

Norme sanitarie per l'importazione di equini dall'estero, ai fini della prevenzione delle malattie contagiose.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976 concernente la profilassi dell'anemia infettiva degli equini;

Considerato che il progressivo intensificarsi e diversificarsi delle importazioni degli equini ha determinato una crescita esponenziale del pericolo di introdurre nel territorio nazionale malattie contagiose;

Considerato che sono stati evidenziati non pochi casi di anemia infettiva degli equini in cavalli importati;

Considerato che sono stati accertati numerosi casi di morbo coitale maligno nel territorio nazionale indenne da detta malattia da oltre 25 anni e che, pertanto, tali casi vanno sicuramente correlati all'importazione di equini dall'estero;

Considerato che le prove allergiche per la diagnosi della morva eseguite su cavalli degli allevamenti nazionali hanno dato per alcuni esito positivo e che detta zoonosi non è stata riscontrata negli equini del nostro Paese dall'aprile del 1966;

Ritenute insufficienti e inadeguate le garanzie e le condizioni zoosanitarie all'importazione prevista dalle vigenti disposizioni ad evitare con ragionevole sicurezza la penetrazione nel Paese di morbi contagiosi degli equini;

Riconosciuto urgente e necessario adottare misure più restrittive per salvaguardare la salute dell'uomo e la sanità del patrimonio equino nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. — Gli equini in importazione, anche temporanea, dall'estero destinati all'allevamento o comunque non avviati direttamente alla macellazione devono aver subito con esito favorevole:

a) la reazione di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno, non oltre trenta giorni prima della spedizione verso l'Italia, qualora si tratti di maschi interi di età superiore a dodici mesi.

Sono esclusi da tale prova, oltre i maschi castrati e le femmine, i cavalli interi importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive;

b) la prova di Coggins (prova di immunodiffusione in gel di agar) per la diagnosi dell'anemia infettiva degli equini, ove si tratti di animali di età superiore a sei mesi.

Tale prova deve essere effettuata conformemente alle norme tecniche di cui all'allegato *A* e non oltre trenta giorni prima della spedizione verso l'Italia.

Per i cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive detto termine può essere elevato a dodici mesi se il certificato sanitario di scorta agli animali comprova che gli animali stessi provengono da un allevamento indenne da anemia infettiva degli equini, conformemente a quanto previsto dall'allegato *B* oppure da un ippodromo riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini, conformemente a quanto previsto dall'allegato *C*.

L'esecuzione della prova di Coggins non è richiesta per i cavalli italiani in reimportazione che abbiano soggiornato all'estero meno di trenta giorni.

2. — Gli equini di cui al presente articolo devono essere scortati da un certificato di origine e sanità in lingua italiana conforme all'allegato modello 1.

I cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive, in luogo del certificato di cui al precedente comma, possono essere scortati da un certificato conforme all'allegato modello 2 nonché da un certificato rilasciato dalla Federazione sport equestri competente.

3. — Per i Paesi con cui sono in vigore accordi e convenzioni veterinarie, i prescritti certificati sanitari per gli equini non destinati direttamente alla macellazione devono essere integrati da una dichiarazione attestante:

a) l'avvenuta esecuzione della prova di cui alla lettera *a*) del punto 1 del presente articolo, qualora si tratti di maschi interi non importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive;

b) l'avvenuta esecuzione della prova di cui alla lettera *b*) del punto 1 del presente articolo;

c) che hanno soggiornato nel territorio del Paese esportatore da almeno sei mesi e, se di età inferiore, fin dalla nascita, qualora non si tratti di cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive.

Art. 2.

1. — Gli equini in importazione dall'estero destinati direttamente dalla frontiera al macello devono essere marcati nel Paese d'origine con un marchio a fuoco sullo zoccolo anteriore sinistro con la lettera maiuscola M, dell'altezza di almeno 4 centimetri.

2. — Per la marcatura degli equini da macello originari e provenienti da Paesi con cui esistono convenzioni o accordi veterinari valgono le disposizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi stessi.

3. — Gli equini di cui al presente articolo devono essere scortati da un certificato sanitario conforme all'allegato modello 3.

4. — Per i Paesi con cui sono in vigore convenzioni veterinarie i prescritti certificati sanitari per gli equini destinati direttamente alla macellazione devono essere integrati da una dichiarazione attestante che gli animali hanno soggiornato nel territorio del Paese esportatore da almeno sei mesi e, se di età inferiore a sei mesi, fin dalla nascita.

Art. 3.

L'importazione degli equini di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ad eccezione dei cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive, resta subordinata al rilascio della preventiva autorizzazione sanitaria da parte del Ministero della sanità al quale gli interessati devono rivolgere, secondo la consueta prassi, apposita domanda in bollo; nella domanda, oltre alle indicazioni relative all'allevamento o al macello di destinazione e al parere del veterinario provinciale competente, dovrà essere precisato se si tratta di equini destinati direttamente alla macellazione o all'allevamento.

Art. 4.

Di ogni spedizione di equini d'allevamento il veterinario di confine, porto ed aeroporto darà comunicazione telegrafica, a spese degli interessati, al veterinario provinciale e al veterinario comunale competenti e, qualora trattisi di equini destinati direttamente alla macellazione, al direttore del macello pubblico o privato di destinazione e al veterinario provinciale.

Art. 5.

Gli equini importati dall'estero avviati direttamente alla macellazione non possono essere spostati per qualsiasi motivo dal macello di destinazione ove devono essere macellati entro 72 ore dal loro arrivo; in caso di animali stressati il direttore del macello potrà differire la macellazione di qualche giorno.

I direttori dei macelli pubblici e privati sono responsabili dell'integrale applicazione delle disposizioni dirette a garantire l'isolamento e l'abbattimento degli equini importati e dovranno:

a) assistere allo scarico degli animali, controllare i certificati sanitari di scorta, sorvegliare l'introduzione nelle stalle di sosta e la macellazione informando il veterinario provinciale competente di ogni irregolarità o inconveniente riscontrati come pure del mancato arrivo degli animali spediti dal confine;

b) annotare su apposito registro di carico e scarico per ogni spedizione il numero degli equini introdotti, il Paese di provenienza e il giorno della avvenuta macellazione;

c) trattenere agli atti i certificati sanitari di scorta per almeno un anno.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore quaranta giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 6 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

MODELLO 1

CERTIFICATO SANITARIO PER EQUINI DA RIPRODUZIONE E D'ALLEVAMENTO DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE VERSO L'ITALIA (1).

Certificato n. . . .

Paese esportatore: . . . .

Ministero: . . . .

Ufficio che rilascia il certificato: . . . .

I. *Numero degli animali*: . . . .

II. *Identificazione degli animali*: cavalli, asini, muli (2):

N. d'ordine	Età	Sesso	Contrassegni (marche o tatuaggi ufficiali od altri contrassegni) o dati segnaletici

III. *Provenienza degli animali*:

Gli animali:

hanno soggiornato almeno sei mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato speditore ovvero

di età inferiore a sei mesi hanno soggiornato nel territorio dello Stato speditore dalla nascita fino al giorno del carico (2).

IV. *Destinazione degli animali*:

Gli animali saranno spediti:

da: . . . .
(luogo di spedizione)

a: . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: . . . .
(ferrovia - autocarro - aereo - nave) (2) (3)

Nome e indirizzo dello speditore: . . . .

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario: . . . .

Nome e indirizzo del destinatario: . . . . . .

V. *Informazioni sanitarie*:

Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (2), certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non hanno presentato alcun sintomo clinico di malattia;

b) negli ultimi trenta giorni (4) hanno soggiornato in una azienda o in allevamento situati al centro di una zona nella quale entro un raggio di 20 km non sono stati constatati:

da dodici mesi (4), casi di morbo coitale maligno e di morva;

da sei mesi (4), casi di anemia infettiva degli equini, meningo-encefalomieliti virali degli equini;

da trenta giorni, casi di *altre malattie contagiose degli* equini;

c) qualora si tratti di maschi interi, sono stati sottoposti con esito negativo alla reazione di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno, non oltre trenta giorni prima del carico (5);

d) sono stati sottoposti con esito negativo alla prova di Coggins (prova di immunodiffusione in gel di agar) non oltre trenta giorni prima del carico (6);

e) sono stati sottoposti con esito negativo alla prova della malleina, praticata non oltre quindici giorni dal carico con il metodo . . . . ;
(indicare il metodo impiegato)

f) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose.

VI. *La validità del presente certificato è di giorni dieci a decorrere dalla data del rilascio* (7).

Fatto a . . . . . il . . . . .

Firma del veterinario di Stato
o incaricato dallo Stato (2) (8)

Timbro ufficiale

---

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo carro ferroviario, autocarro, nave, aereo, provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario.
(2) Cancellare l'indicazione inutile.
(3) Per i carri ferroviari, gli autocarri e i rimorchi, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome.
(4) Il termine si riferisce al giorno del carico.
(5) L'attestazione è richiesta solo per gli animali di età superiore a dodici mesi.
(6) L'attestazione non è richiesta per gli animali di età inferiore a sei mesi.
(7) La data del rilascio deve coincidere con quella del carico.
(8) Indicare anche, in modo leggibile, nome e cognome del veterinario.

Modello 2

CERTIFICATO SANITARIO PER CAVALLI DA CORSA IMPORTATI TEMPORANEAMENTE PER MANIFESTAZIONI IPPICO-SPORTIVE (1).

Certificato n. . .

I. Paese esportatore: . . . .

Ministero: . . . .

Ufficio che rilascia il certificato: . . . .

II. *Numero degli animali*: . . . .

III. *Identificazione degli animali*:

N. d'ordine	Età	Sesso	Marche e dati segnaletici

IV. *Destinazione degli animali*:

Gli animali saranno spediti:

da: . . . . .
(luogo di spedizione)

a: . . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di:
(ferrovia - autocarro - aereo - nave) (2) (3)

Nome e indirizzo dello speditore: . . . .

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario: . . . .

Nome e indirizzo del destinatario: . . . .

V. *Informazioni sanitarie*:

Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (2) certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) provengono da un ippodromo (2) o da un allevamento (2) che non è sottoposto ad interdizione per motivi di polizia veterinaria e nel quale non è stato constatato alcun caso di malattia contagiosa degli equini da oltre trenta giorni;

c) provengono da un allevamento (2) o da un ippodromo (2) riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini e sono stati sottoposti con esito negativo alla prova di Coggins (prova di immunodiffusione in gel di agar) non oltre dodici mesi prima del carico (2);

provengono da un allevamento (2) o da un ippodromo (2) non riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini e sono stati sottoposti con esito negativo alla prova di Coggins non oltre trenta giorni prima del carico (2).

VI. *La validità del presente certificato è di giorni dieci a decorrere dalla data del rilascio* (4).

Fatto a . . . . . il . . . . .

Firma del veterinario di Stato
o incaricato dallo Stato (2) (5)

Timbro ufficiale

---

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo carro ferroviario, autocarro, nave, aereo, provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario.
(2) Cancellare l'indicazione inutile.
(3) Per i carri ferroviari, gli autocarri e i rimorchi, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome.
(4) La data del rilascio deve coincidere con quella del carico.
(5) Indicare anche, in modo leggibile, nome e cognome del veterinario.

Modello 3

CERTIFICATO SANITARIO PER EQUINI DA MACELLO DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE VERSO L'ITALIA (1)

Certificato n. . . .

Paese esportatore: . . . .

Ministero: . . . .

Ufficio che rilascia il certificato: . . . .

I. *Numero degli animali*: . . . .

II. *Identificazione degli animali*: cavalli, asini, muli (2):

N. d'ordine	Età	Sesso	Contrassegni (marche o tatuaggi ufficiali od altri contrassegni) o dati segnaletici

III. *Provenienza degli animali*:

Gli animali:

hanno soggiornato almeno sei mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato speditore ovvero

di età inferiore a sei mesi hanno soggiornato nel territorio dello Stato speditore dalla nascita fino al giorno del carico (2).

IV. *Destinazione degli animali*:

Gli animali saranno spediti:

da: . . . .

(luogo di spedizione)

a: . . . .

(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: . . . .

(ferrovia - autocarro - aereo - nave) (2) (3)

Nome e indirizzo dello speditore: . . . .

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario: . . . .

Nome e indirizzo del destinatario: . . . . . .

V. *Informazioni sanitarie*:

Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (2), certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non hanno presentato alcun sintomo clinico di malattia;

b) negli ultimi trenta giorni (4) hanno soggiornato in una azienda o in un allevamento situati al centro di una zona nella quale entro il raggio di 20 km non sono stati constatati casi di malattie contagiose degli equini;

c) sono stati sottoposti con esito negativo alla prova della malleina praticata non oltre quindici giorni prima del carico, con il metodo . . . .;

(indicare il metodo impiegato)

d) non sono stati trattati con sostanze ad azione ormonale o antiormonale, naturali o di sintesi, a scopo zootecnico o terapeutico o con altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni nocivo o pericoloso per la salute umana. L'eventuale somministrazione di antibiotici è stata interrotta sette giorni prima del carico;

e) non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose.

VI. *Gli animali cui si riferisce il presente certificato sono contrassegnati sullo zoccolo anteriore sinistro con un marchio a fuoco recante la lettera maiuscola M, dell'altezza di almeno 4 centimetri.*

VII. *La validità del presente certificato è di giorni dieci a decorrere dalla data del rilascio* (5).

Fatto a . . . il . . . .

Firma del veterinario di Stato
o incaricato dallo Stato (2) (6)

Timbro ufficiale

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo carro ferroviario, autocarro, nave, aereo, provenienti dallo stesso speditore e aventi la stessa destinazione.

Per equini da macello s'intendono gli equini avviati direttamente dalla frontiera a un macello per esservi prontamente macellati.

(2) Cancellare l'indicazione inutile.

(3) Per i carri ferroviari, gli autocarri e i rimorchi, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome.

(4) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(5) La data del rilascio deve coincidere con quella del carico.

(6) Indicare anche, in modo leggibile, il nome e cognome del veterinario.

ALLEGATO *A*

IMMUNODIFFUSIONE IN GEL DI AGAR (PROVA DI COGGINS)

A - *Terreno*: Noble agar (Difco) diluito in tampone borato

(pH 8,6) con formule	Na OH	2 gr
	H_3BO_3	9 gr
	H_2O	distillata 1000 ml.

B - *Supporto*: piastra Petri materiale plastico di cm 9 diametro:

1° strato di A all'1,5% (ml 7);

2° strato di A allo 0,7% (ml 20).

Dopo raffreddamento dell'agar praticare dei pozzetti: 6 periferici ed 1 centrale (diametro mm 7, distanza mm 3 uno dall'altro).

C - *Reagentario* - *Antigene Wyoming* (estratto milza e/o culture leucociti): nel pozzetto centrale nella quantità di 70 microlitri:

siero riferimento nei 2 pozzetti contrapposti nella quantità di 70 microlitri;

sieri da studiare nei rimanenti pozzetti nella quantità di 70 microlitri.

D - *Lettura*: dopo 48 ore di incubazione in camera umida ed a temperatura ambiente.

L'antigene deve essere controllato da un istituto statale o autorizzato dallo Stato.

ALLEGATO *B*

ALLEVAMENTO INDENNE DA ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI

Un allevamento equino è riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini quando presenta le seguenti condizioni:

a) tutti gli animali che lo compongono non hanno manifestato, da almeno tre mesi, sintomi riferibili all'anemia infettiva degli equini;

b) tutti gli animali di età superiore a sei mesi:

1) hanno presentato esito negativo a due prove di Coggins effettuate ad almeno quaranta giorni di intervallo;

2) sono in seguito controllati ogni anno mediante una prova di Coggins con esito negativo;

c) sono introdotti nell'allevamento soltanto equini scortati da un certificato sanitario, rilasciato da un veterinario ufficiale, comprovante che gli animali non hanno presentato sintomi riferibili a malattie infettive; alla data del rilascio del certificato, provengono:

da un allevamento indenne da anemia infettiva degli equini e, se sono di età superiore a sei mesi, sono stati sottoposti da non oltre dodici mesi alla prova di Coggins con esito negativo;

oppure da un ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini e, se sono di età superiore a sei mesi, sono stati sottoposti da non oltre dodici mesi alla prova di Coggins con esito negativo;

ovvero da un allevamento o da altro impianto non sottoposto ai provvedimenti di polizia veterinaria concernenti l'anemia infettiva degli equini e, se sono di età superiore a sei mesi, sono stati saggiati da non oltre trenta giorni con una prova di Coggins con esito negativo. In quest'ultimo caso gli equini devono essere tenuti separati dai restanti animali dell'allevamento fino a che non siano stati sottoposti, con esito negativo, ad una seconda prova di Coggins da effettuarsi ad almeno quaranta giorni di distanza dalla prima.

ALLEGATO *C*

IPPODROMO INDENNE DA ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI

Un ippodromo è riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini quando presenta le seguenti condizioni:

1) tutti gli equini presenti nelle scuderie e nelle annesse dipendenze dell'ippodromo non hanno manifestato da almeno tre mesi sintomi riferibili all'anemia infettiva degli equini;

2) tutti gli equini di cui al punto 1) sono stati sottoposti alla prova di Coggins con esito negativo con l'intesa che, nel caso in cui sia stata riscontrata l'anemia infettiva degli equini, tale prova deve essere effettuata trascorsi almeno quaranta giorni dall'allontanamento di tutti gli animali riconosciuti infetti;

3) sono introdotti soltanto equini scortati da un certificato sanitario, rilasciato da un veterinario ufficiale comprovante che gli animali non hanno presentato sintomi riferibili a malattie infettive; *alla data del rilascio del certificato, provengono:*

da un ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini e sono stati sottoposti, da non oltre dodici mesi, alla prova di Coggins con esito negativo;

oppure da un allevamento indenne da anemia infettiva degli equini e *sono stati sottoposti, da non oltre dodici mesi,* alla prova di Coggins con esito negativo;

ovvero da un allevamento o da altro impianto non sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria concernenti l'anemia infettiva degli equini e sono stati saggiati con una prova di Coggins, da non oltre trenta giorni, con esito negativo;

4) l'ippodromo è sottoposto alla vigilanza di un veterinario ufficiale che deve:

a) garantire la corretta applicazione delle misure di polizia veterinaria eventualmente disposte dalle competenti autorità;

b) vigilare sul movimento dei cavalli che affluiscono agli ippodromi e controllarne i certificati sanitari di scorta;

c) effettuare frequenti ispezioni, integrate all'occorrenza da accertamenti clinici, sui cavalli presenti nelle scuderie;

d) disporre per l'immediato ricovero dei cavalli sospetti nei reparti di isolamento ed effettuare il prelievo dei campioni di sangue o di altro materiale patologico da inviarsi ai laboratori;

e) vigilare sulla esecuzione delle operazioni di disinfezione e di disinfestazione, che devono essere ripetute periodicamente;

f) vigilare affinchè gli aghi e le siringhe siano utilizzate con le cautele atte a prevenire la diffusione dell'anemia infettiva degli equini e di altre malattie trasmissibili.

(204)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1976.

Modificazioni alla tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, con il quale è stata approvata la tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e ciascun capo di bestiame, deliberata dalla commissione provinciale per la manodopera agricola di La Spezia in data 27 ottobre 1970;

Considerato che la predetta commissione provinciale di La Spezia in data 16 aprile 1976 ha stabilito una modifica alla tabella di cui trattasi, relativamente alla ripartizione della 2ª e 3ª zona del territorio provinciale;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto-legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

La tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1971 per la provincia di La Spezia, è modificata limitatamente alla ripartizione della 2ª e 3ª zona del territorio provinciale, così come indicato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

PROVINCIA DI LA SPEZIA

RIPARTIZIONE IN ZONE

1ª *Zona* - Comuni di: Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Beverino, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago;

2ª *Zona* - Comuni di: Bonassola, Deiva Marina, Framura, La Spezia (limitatamente alla fascia costiera compresa tra i comuni di Portovenere e di Riomaggiore (*), Levanto, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Vernazza;

3ª *Zona* - Comuni di: Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, La Spezia (esclusa la fascia costiera compresa fra i comuni di Portovenere e di Riomaggiore (*), Lerici, Ortonovo, S. Stefano Magra, Sarzana, Vezzano Ligure.

(*) La fascia costiera del comune di La Spezia compresa fra i comuni di Portovenere e di Riomaggiore è quella corrispondente ai seguenti numeri dei fogli di mappa del comune di La Spezia, fogli che interessano tutto il versante compreso tra lo spartiacque e il mare: fogli numeri 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

(13743)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1976.

Variazioni al testo del primo volume della Farmacopea ufficiale - VIII edizione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Visto il decreto 12 febbraio 1972, con il quale è stato approvato il testo della VIII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1973 relativo alla entrata in vigore della predetta Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea;

Vista la decisione adottata dalla Commissione europea di farmacopea nella sua 34ª sessione e ratificata dal comitato di sanità pubblica (accordo parziale) del Consiglio d'Europa nella sua 33ª sessione;

Ritenuto necessario recepire tale decisione nel testo del primo volume della predetta edizione della Farmacopea ufficiale;

Sentita la commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dalla citata legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le seguenti variazioni al testo del primo volume della VIII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana:

alla pag. 499 del capitolo « Conservazione » le righe da 3 a 12 sono sostituite dalle seguenti: « Quando particolari temperature di conservazione sono necessarie, queste vengono indicate nelle singole monografie.

La mancanza di specifiche indicazioni lascia intendere che il medicamento deve essere conservato nelle ordinarie condizioni di ambiente, a temperature comprese fra +8° e +30° »;

alla pagina XLII, alla fine del paragrafo « Temperatura » è aggiunta la frase: « Ai fini della conservazione ved. capitolo "Conservazione", pag. 499 e sue ulteriori modifiche ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13841)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1976.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto 12 gennaio 1955, con il quale il dottor Giuseppe Chiesa è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo;

Considerato che il dott. Giuseppe Chiesa ha rassegnato le dimissioni dalla suddetta carica;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Oddero è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo in sostituzione del dott. Giuseppe Chiesa.

Art. 3.

Il prefetto di Cuneo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(90)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 101 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Visto l'elenco delle lavorazioni insalubri approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1912 e modificato con decreto ministeriale 15 ottobre 1924, decreto ministeriale 26 febbraio 1927, decreto ministeriale 3 novembre 1967 e decreto ministeriale 12 febbraio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha riveduto detto elenco introducendovi le aggiunte e le modifiche rese necessarie dall'impianto di nuove industrie o da cambiamenti di metodi di fabbricazione;

Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce quello di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912, e successive modifiche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI

INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

Lavorazioni

1. Abrasivi:

produzione di abrasivi sintetici (carburo di silicio, corindone, carburo di boro, nitruro di boro, smeriglio).

2. Accumulatori:

fabbricazione.

3. Acetati di cellulosa e altri esteri da cellulosa (vedi voce n. 167):

produzione.

4. Acetati di oli di flemma, acetati di metile e omologhi superiori, acetato di amile, acetato di cicloesile:
produzione.

5. Acetilene:
produzione.

6. Aceto:
produzione.

7. Acetone:
produzione.

8. Acido acetico:
produzione.

9. Acido arsenico ed arsenioso:
produzione.

10. Acido benzoico:
produzione.

11. Acido bromidrico (vedi voce n. 126).

12. Acido cianidrico (vedi voce n. 126).

13. Acido cloridrico.

14. Acido fluoridrico (vedi voce n. 126).

15. Acido formico.

16. Acido fosforico:
produzione.

17. Acido nitrico.

18. Acido ossalico:
produzione.

19. Acido picrico.

20. Acido solforico.

21. Acido solforoso:
produzione.

22. Acqua ragia:
produzione.

23. Acrilati:
produzione.

24. Acroleina:
produzione.

25. Agglomerati di combustibili in genere:
preparazione.

26. Aggressivi chimici:
produzione e deposito.

27. Agrumi, frutta, legumi:
deposito con trattamento mediante gas.

28. Albumina di sangue:
produzione (vedi voce n. 192).

29. Alcoli:
produzione e purificazione.

30. Aldeidi:
produzione.

31. Allevamenti di animali.

32. Allevamento di larve e altre esche per la pesca.

33. Alluminio:
produzione elettrolitica.

34. Alogenoderivati alifatici.

35. Amianto:
produzione e lavorazione.

36. Amido:
produzione.

37. Amine:
produzione.

38. Ammoniaca:
produzione.

39. Anidride acetica:
produzione.

40. Anidride carbonica:
produzione da fermentazione.

41. Anidride cromica e cromati:
produzione.

42. Anidride fosforica:
produzione.

43. Anidride ftalica:
produzione.

44. Anidride solforosa:
produzione.

45. Antibiotici:
produzione.

46. Antiparassitari contenenti zolfo, mercurio, arsenico, tallio, alogeni e fosforo; ciano e nitroderivati; carbammati:
produzione.

47. Antimonio:
produzione e metallurgia.

48. Argento:
produzione.

49. Arsenico:
produzione.

50. Asbesto (vedi voce n. 35).

51. Asfalti e bitumi naturali, scisti bituminose:
preparazione, lavorazione ed impiego in impianti fissi.

52. Benzina:
produzione, lavorazione e deposito (esclusi i servizi stradali di distribuzione).

53. Benzolo ed omologhi:
produzione e frazionamento.

54. Berillio e composti:
produzione, lavorazione ed impiego.

55. Bozzoli:
lavorazione.

56. Bromo:
produzione, impiego e deposito.

57. Bromuri alcalini:
produzione.

58. Budella:
lavorazione.

59. Calce, calcio ossido:
produzione.

60. Cadmio e suoi composti:
produzione e metallurgia.

61. Calcio carburo:
produzione.

62. Calciocianamide:
produzione.

63. Calcio nitrato:
produzione.

64. Canapa:
lavorazione.

65. Carbone animale:
produzione.

66. Carbone attivo:
produzione.

67. Carbonio ossicloruro (fosgene):
produzione, impiego e deposito (vedi voce n. 126).

68. Carbonio solfuro.

69. Carni e pesci:
lavorazione e conservazione industriale.

70. Carpenterie metalliche (martellerie e carrozzerie).

71. Cartiere:
produzione di paste cellulosiche.

72. Cascami di legno:
lavorazione con colle animali e resine sintetiche.

73. Caseifici e lavorazioni connesse.

74. Catalizzatori:
rigenerazione.

75. Catramatura cartoni e tele.

76. Catrame:
produzione e frazionamento per distillazione.

77. Cavi elettrici (smalterie di —).

78. Cromo e composti:
produzione;
impiego dei composti del cromo esavalente.

79. Cellophane:
produzione.

80. Celluloide:
produzione.

81. Cellulosa:
produzione;

82. Cementi:
produzione.

83. Centrali termoelettriche.

84. Ceramiche, terre cotte, maioliche e porcellane:
produzione industriale.

85. Cianuri e composti del cianogeno:
produzione, impiego e deposito.

86. Clorati di sodio e potassio:
produzione da cloro.

87. Cloriti:
produzione.

88. Cloro:
produzione, impiego e deposito.

89. Cloro biossido:
produzione e impiego.

90. Cloruro ferrico:
produzione.

91. Cloruro mercurico:
produzione.

92. Coke:
produzione.

93. Colcotar (vedi voce n. 182).

94. Colle e gelatine animali e sintetiche:
produzione.

95. Collodio:
produzione.

96. Coloranti e vernici:
produzione.

97. Concerie:
depositi di pelli fresche, preconcia, concia e verniciatura.

98. Concianti naturali e sintetici:
produzione e preparazione.

99. Concimi chimici artificiali (perfosfati, urea, nitrato di alcio):
produzione.

100. Concimi da residui animali e vegetali:
produzione e lavorazione.

101. Conserve ed estratti alimentari animali e vegetali:
produzione.

102. Demolizione autoveicoli e recupero materiali.

103. Distillazione del legno.

104. Ebanite:
produzione.

105. Elettrodi di grafite:
produzione.

106. Erbicidi e fitoregolatori:
produzione.

107. Esplosivi:
produzione, manipolazione e deposito.

108. Estratti d'organo:
produzione.

109. Etere solforico:
produzione.

110. Etilene ossido:
produzione, impiego e deposito (vedi voce n. 126).

111. Fecoleria.

112. Fenolo e clorofenoli:
produzione.

113. Fenoplasti:
produzione e lavorazione.

114. Ferro, ghisa, acciaio:
produzione.

115. Ferro silicio ed altre ferro-leghe:
produzione.

116. Fibre tessili artificiali, produzione di:
nitrocellulosiche;
rayon viscosa;
idrocarburi fluorurati;
fluoroetileniche;
poliuretani.

117. Filande.

118. Flottazione.

119. Fluoro:
produzione e impiego.

120. Fonderie di rottami di recupero.

121. Fosforo.

122. Galvanotecnica.

123. Gas compressi:
produzione e deposito di produttori e grossisti.

124. Gas illuminante:
produzione da gas di cokerie.

125. Gas povero (gas misto):
produzione.

126. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e modifiche successive:
produzione, deposito e impiego come previsto dalla norma sopracitata.

127. Gelatine per uso alimentare e colle:
produzione.

128. Gesso:
cottura e macinazione.

129. Glucosio:
produzione.

130. Gomma:
vulcanizzazione con zolfo e derivati e lavorazione con isocianati e perossidi;
rigenerazione.

131. Gomma sintetica ed altri oggetti di gomma con uso di solventi:
produzione.

132. Grassi e acidi grassi:
produzione di grassi animali e vegetali per estrazione (spremitura, fusione, colatura, estrazione con solventi, raffinazione, trattamento con vapore o solventi, immagazzinamento);
produzione di acidi grassi (saponificazione o altre lavorazioni).

133. Grafite artificiale:
produzione.

134. Gres:
produzione.

135. Idrocarburi liquidi e liquefatti:
frazionamento, purificazione e deposito (con esclusione degli impianti di distribuzione).

136. Idrogeno:
produzione per elettrolisi.

137. Impermeabilizzazione dei tessuti.

138. Impianti e laboratori nucleari:
impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione e fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività.

139. Inceneritori.

140. Intermedi per coloranti:
produzione.

141. Iodio:
produzione:

142. Ipocloriti:
produzione.

143. Lana:
carbonizzo con acido cloridrico.

144. Leghe metalliche contenenti piombo, cromo, arsenico, cadmio, antimonio, cobalto, manganese e nickel.

145. Legno:
conservazione con resine termoindurenti;
carbonizzazione.

146. Lino:
preparazione.

147. Linoleum:
produzione.

148. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali.

149. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura.

150. Macinazione di minerali.

151. Magnesio:
produzione e metallurgia.

152. Manganese e composti:
metallurgia e produzione.

153. Mangimi semplici e composti, inclusi i prodotti di origine animale e chimico-industriale:
preparazione intermedi e produzione.

154. Materie plastiche (escluse quelle già considerate in altre voci):
utilizzazione dei monomeri per la produzione di oggetti finiti.

155. Mercaptani.

156. Mercurio fulminato.

157. Mercurio e sali:
produzione.

158. Metalli (quelli non considerati già come singola voce):
lavorazione dei minerali per la separazione e raffinazione dei metalli.

159. Metalli:
fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio e tranciatura.

160. Minerali non metallici:
lavorazione e trasformazione.

161. Minerali solforati (arrostimento).

162. Motori a scoppio:
prova dei motori.

163. Naftalina:
produzione da cokerie.

164. Nero fumo:
produzione.

165. Nickel e suoi composti:
produzione e metallurgia.

166. Nitro, amino, alogeno, ciano, fosfo e solfoderivati organici (non compresi in altre voci):
produzione.

167. Nitrocellulosa:
produzione (vedi voce n. 3).

168. Nitroglicerina, nitroglicole, e esteri nitrici di altri polialcoli.

169. Officine per la lavorazione dei metalli (vedi voce n. 159).

170. Oli di origine animale:
produzione, lavorazione, trasformazione.

171. Oli essenziali.

172. Oli minerali:
lavorazione e rigenerazione.

173. Opoterapici (vedi voce n. 108).

174. Osmio e suoi composti:
produzione e metallurgia.

175. Ossa e sostanze cornee:
depositi, lavorazione e trasformazione.

176. Pelli fresche:
essiccamento, salatura, conservazione e deposito.

177. Peltro (vedi voce n. 144).

178. Pergamena e pergamine:
produzione.

179. Petrolio:
raffinerie.

180. Piombo e composti:
produzione.

181. Piombo alchili (tetraetile e tetrametile):
produzione, manipolazione e deposito (vedi voce n. 126).

182. Pigmenti metallici:
produzione.

183. Piume e penne:
lavorazione e deposito di materiale fresco.

184. Pneumatici:
ricostruzione.

185. Policlorobifenili:
produzione, deposito e impiego.

186. Potassio idrossido:
produzione.

187. Rame:
produzione (con esclusione della raffinazione elettrolitica);
metallurgia.

188. Rame solfato:
produzione.

189. Resine sintetiche (quelle non considerate come singole voci):
produzione.

190. Rifiuti solidi e liquami cittadini:
depositi e impianti di depurazione e trattamento.

191. Salumi:
produzione con mattazione.

192. Sangue:
lavorazione e trasformazione.

193. Sanse:
estrazione con solventi.

194. Sardigne.

195. Scisti:
distillazione (vedi benzina).

196. Scuderie e maneggi.

197. Seta:
preparazione.

198. Silicio:
produzione.

199. Smalti:
produzione.

200. Smaltatura dei metalli.

201. Smerigliatura e sabbiatura.

202. Sodio carbonato:
produzione.

203. Sodio clorato e perclorato:
produzione.

204. Sodio idrossido:
produzione.

205. Sodio:
produzione.

206. Sodio solfuro:
produzione.

207. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti:
produzione.

208. Solfocloruro:
produzione.

209. Solventi alogenati, se nell'elenco dei gas tossici:
produzione e impiego.

210. Stagno:
produzione.

211. Stazioni di disinfestazione.

212. Tabacchi:
manifatture.

213. Tallio e suoi composti:
produzione e metallurgia.

214. Tannici, estratti e scorze concianti:
produzione (vedi voce n. 98).

215. Titanio ossido:
produzione.

216. Torba:
lavorazione.

217. Trattamenti termici dei metalli (stabilimenti industriali).

218. Vanadio e suoi composti:
produzione e metallurgia.

219. Vinacce:
lavorazione.

220. Vinile cloruro:
monomero e sua polimerizzazione.

221. Zinco e derivati:
produzione e arrostimento del solfuro.

222. Zolfo:
produzione, raffinazione e lavorazione.

223. Zuccherifici e raffinazione dello zucchero.

Industrie di seconda classe

Lavorazioni

1. Abrasivi:
fabbricazione di mole e manufatti;
abrasivi a legante organico.

2. Accumulatori:
carica (con esclusione delle officine di elettrauto).

3. Acetati di cellulosa:
manufatti.

4. Acido citrico:
produzione.

5. Acido lattico:
produzione.

6. Acido salicilico:
produzione.

7. Acido tartarico:
produzione.

8. Acqua ossigenata e persali:
produzione.

9. Acquavite:
produzione.

10. Allume:
produzione:

11. Alluminio:
lavorazione.

12. Allumina.

13. Alluminio solfato:
produzione.

14. Anidride carbonica:
produzione, con esclusione di quella da fermentazione.

15. Bario idrossido:
produzione.

16. Bario perossido:
produzione.

17. Bevande fermentate:
produzione.

18. Bianco di zinco:
produzione.

19. Burro:
lavorazione.

20. Cacao e surrogati:
torrefazione.

21. Caffè e surrogati:
torrefazione.

22. Calderai.

23. Calzature in cuoio:
produzione.

24. Candeggio.

25. Candele di cera, stearina, paraffina e simili:
produzione.

26. Cantine industriali.

27. Cappelli:
produzione.

28. Cartoni speciali per confezione di valigie ed altro.

29. Celluloide:
lavorazione.

30. Cementi:
produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento amianto, contemplato in 1ª classe).

31. Ceralacca:
produzione.

32. Citrato di calcio:
produzione.

33. Coloranti e vernici:
miscelazione e confezionamento.

34. Concimi chimici:
produzione;
fosfato ammonico, nitrato ammonico, sali di potassio, concimi inorganici, concimi da residui vegetali e da rifiuti solidi; preparazione dei concimi complessi.

35. Cotone:
trattamenti e lavorazione.

36. Cremor di tartaro.

37. Crini e piume:
trattamenti.

38. Cuoio rigenerato:
produzione.

39. Decaffeinizzazione.

40. Detrina:
produzione.

41. Deterpenazione delle essenze.

42. Detersivi:
produzione.

43. Essenze, profumi:
produzione.

44. Falegnamerie.

45. Farmaceutici:
produzione.

46. Fecce di vino:
essiccazione.

47. Fiammiferi:
produzione.

48. Fibre tessili artificiali, produzione di:
cuproammoniacali;
acetilcellulosiche;
poliammidiche;
poliesteri;
propileniche;
polietileniche e poliviniliche.

49. Fibre tessili:
filatura e tessitura.

50. Fonderie di 2ª fusione.

51. Formaggio:
deposito.

52. Friggitorie.

53. Frutta e verdura:
deposito.

54. Gas illuminante, produzione:
da prodotti petroliferi;
da metano.

55. Glicerina.

56. Grassi e acidi grassi:
lavorazioni non contemplate nella 1ª classe, alla voce n. 132, con esclusione della lavorazione delle olive e degli oli di olive senza solvente.

57. Grassi idrogenati:
produzione.

58. Idrogeno, produzione:
elettrolisi da soluzioni di idrossido di potassio;
da vapor d'acqua su carbone;
da distillazione di carbone;
da metano e acqua;
intermedio in altre lavorazioni: segue la loro classificazione.

59. Impermeabilizzazione dei tessuti:
lavorazioni con oli, resine e cere.

60. Impianti e laboratori nucleari:
laboratori a medio e basso livello di attività.

61. Inchiostri:
produzione.

62. Industrie chimiche:
produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci.

63. Iuta (vedi voce n. 50).

64. Kapok.

65. Lacche, smalti e pitture (vedi voce n. 34).

66. Laminati plastici:
produzione.

67. Lana:
preparazione, purificazione e filatura.

68. Lana meccanizzata:
lavorazione.

69. Lanolina:
produzione.

70. Laterizi.
produzione.

71. Lavanderie a secco.

72. Leghe metalliche con esclusione quelle contenenti piombo, cromo, arsenico, cobalto, cadmio, antimonio, manganese, nickel:
produzione.

73. Legno:
ignifugazione.

74 Lisciva da bucato:
produzione.

75. Litopone:
produzione.

76. Lucidi per calzature:
produzione.

77. Macinazione ed altre lavorazioni dell'industria molitoria dei cereali.

78. Magnesio:
lingottatura in sali fusi.

79. Mangimi semplici e complessi, inclusi i prodotti di origine animale e chimico-industriale:
insilaggio.

80. Margarina:
produzione.

81. Materie plastiche, escluse quelle già considerate in altre voci:
utilizzazione dei polimeri per la produzione di oggetti finiti.

82. Naftalina:
produzione (esclusa quella da cokeria, vedi voce n. 163, 1ª classe).

83. Officine per la lavorazione dei metalli:
lavorazioni non considerate in altre voci.

84. Peli animali:
lavorazione;
impiego per la produzione di pennelli, peltri ed affini.

85. Pegamoide:
produzione.

86. Piume e penne:
lavorazione e deposito di materiale essiccato.

87. Resine e lattici naturali, non comprese in altre voci: preparazione.

88. Riso:
lavorazione.

89. Salagione (conservazione carni e pesci).

90. Salumifici, esclusa la macellazione.

91. Saponi naturali:
produzione e lavorazione (vedi voce n. 57, 2ª classe).

92. Semi (non compresi in altre voci):
torrefazione.

93. Solventi alogenati: se non compresi nell'elenco dei gas tossici:
impiego.

94. Specchi:
produzione.

95. Stazioni di disinfezione.

96. Stazioni di servizio per automezzi.

97. Stracci:
cernita e deposito.

98. Sughero:
lavorazione.

99. Taffetà, cerate, tele cerate:
produzione.

100. Tessuti:
stampa.

101. Tintura e candeggio di fibre con impiego di prodotti che non ricadono in altre voci.

102. Tipografie e rotative.

103. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico in reparti industriali.

104. Vetrerie.

105. Zincatura per immersione in bagno fuso.

106. Zinco e derivati:
produzione con processo elettrolitico.

(88)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - nubifragio con grandine del 10 agosto 1976; grandinate del 5, 10, 13, 17, 18 luglio, 22 agosto, 1°, 16, 17 settembre 1976; piogge persistenti del luglio-settembre 1976.

Terni - grandinate del 14, 16 agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - nubifragio con grandine del 10 agosto 1976:

comune di Città di Castello per le località Panicale, Galliano, Vallurbana, S. Filicita, Caifirenze, S. Giovanni, Montemaggiore;

comune di Pietralunga per le località Osteriaccia, Colle d'Antico, Col Bucarino, Caibe, Le Corniole, Val Di Senza, Castelguelfo, Pian di Serra, Pian di Botogno, Prata, S. Antonio, Agiglione, Castelfranco, Casa-nuova;

comune di Deruta per le località Ripa-bianca, Casalina, Castel Leone.

comune di Città della Pieve per le località Pobandino, Maranzano, Siliano, S. Biagio, Il Fornello, Pian del Gallo;

comune di Panicale per le località Missiano, Cigne, Poggetto, Tavernelle;

comune di Piegaro per le località Greppo, Corgno, Osteria, Corvignano, Serna, Ponibbiale, Bernone, Vignaie, C. Fosco, Colle Baldo, Gnaiche, Oro, Macereto, Fibbino;

comune di Marsciano per le località Montevibiano, Mercatello, Compignano, Morcella, Cerqueto, Cerro, Spina, Migliano, S. Fortunato, C. delle Forme, Papiano, Fornaci, Briziarelli;

comune di Collazzone per le località Colle Pepe, Gaietole, Casalalta, Canalicchio, versante sul torrente Puglia.

comune di Montefalco per la località Belvedere.

Terni - grandinate del 14, 16 agosto 1976:

comune di Orvieto per le località Palombara, C. Reniccio, C. S. Antonio, Casella, Vantaggio, Pod. Riccio, La Casella, C. Padiglione, Pod. Vantaggio, Villa Nuova, Osteria Nuova, Pod. Ponte Tavole, Pod. Montecucco, Sugano, Pod. Casellino, Pian Rosato, S. Giovanni, Pod. Renara, Pod. Fughe, Caccavello, Montacchione, Poggio Rosso, Casa Nova, Pod. Campellino, S. Quirico, La Ceppa, Pod. Ripadelce, Le poggette, Pod. L'aiola, Montefreddo, Canonica, Cerchiara, Graticello, Camicione, Pod. Renaia, Pod. Renara, Pian di Palazzo, Poggio della Madonna, Pod. Nannaccia, Bucciotti, Villa Brizi, Monte Cerreto, Poggio Carrara, Pod. Pian d'ulivi, Torre S. Severo, Caccavello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13971)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Apricena

Con decreto interministeriale 20 settembre 1976, n. 72890 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno in comune di Apricena (Foggia), della superficie complessiva di mq 1670 e iscritto nel catasto di quel comune al foglio 60, part. 101.

(13)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4458/M)

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Caltanissetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.544.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4459/M)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 21.539.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4460/M)

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.329.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4461/M)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.241.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4462/M)

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.178.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4463/M)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.877.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4464/M)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.743.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4465/M)

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.096.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4466/M)

Autorizzazione al comune di Lamezia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Lamezia Terme (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.210.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4407/M)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.041.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4408/M)

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Faenza (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.560.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4409/M)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.280.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4410/M)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.522.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4411/M)

Autorizzazione al comune di Grugliasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Grugliasco (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 998.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4412/M)

Autorizzazione al comune di Limbiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Limbiate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4413/M)

Autorizzazione al comune di Lodi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Lodi (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 953.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4414/M)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.335.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4415/M)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.226.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4416/M)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.512.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4417/M)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Manduria (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.138.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4418/M)

Autorizzazione al comune di Roncade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Roncade (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.886.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4419/M)

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di San Buono (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4420/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Belmonte del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4421/M)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.362.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4422/M)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Ciminna (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4423/M)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Capaci (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4424/M)

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Roccapalumba (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4425/M)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Gratteri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4426/M)

Autorizzazione al comune di S. Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di S. Giuseppe Jato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4427/M)

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Sciara (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4428/M)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4429/M)

Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Casteldaccia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4430/M)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Riposto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 446.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4431/M)

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4432/M)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 761.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4433/M)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Milo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4435/M)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Rieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.497.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4436/M)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.008.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4437/M)

Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Savona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.722.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4438/M)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 21.565.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4439/M)

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Torino viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 83.565.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4441/M)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.944.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4442/M)

Autorizzazione al comune di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Varese viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.458.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4443/M)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 53.880.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4444/M)

Autorizzazione al comune di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Vercelli viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.308.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4445/M)

Autorizzazione al comune di Casoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Casoria (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 702.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4446/M)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.176.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4447/M)

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Cremona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.137.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4448/M)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.098.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4449/M)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 16.229.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4450/M)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.664.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4451/M)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Massa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.565.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4452/M)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.886.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4453/M)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 57.885.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4454/M)

Autorizzazione al comune di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Novara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.192.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4455/M)

Autorizzazione al comune di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Verona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.165.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4456/M)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.884.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4457/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 31 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875,05	875,05	875,20	875,05	875 —	875,05	874.95	875,05	875,05	875,05
Dollaro canadese	864,55	864,55	865 —	864,55	865,85	864,50	865,50	864,55	864,55	864,55
Franco svizzero . . .	358,40	358,40	357,50	358,40	357,25	358,35	356 —	358,40	358,40	358,40
Corona danese . . .	151,55	151,55	151,70	151,55	151,25	151,50	150,90	151,55	151,55	151,55
Corona norvegese	168,69	168,69	169,40	168,69	169 —	168,68	169 —	168,69	168,69	168,70
Corona svedese	211,73	211,73	212,20	211,73	212,10	211,70	211,60	211,73	211,73	211,70
Fiorino olandese	355,55	355,55	355,80	355,55	355,80	355,50	356 —	355,55	355,50	355,55
Franco belga	24,365	24,365	24,35	24,365	24,30	24,35	24,28	24,365	24,365	24,35
Franco francese . .	176,19	176,19	176,30	176,19	176 —	176,16	176,15	176,19	176,19	176,20
Lira sterlina . . .	1489,95	1489,95	1490,25	1489,95	1489,65	1489,90	1487 —	1489,95	1489,95	1489,95
Marco germanico . .	369,50	369,50	371,20	369,50	370,65	369,50	370,10	369,50	369,50	369,50
Scellino austriaco .	52,15	52,15	52,25	52,15	52,10	52,12	51,90	52,15	52,15	52,15
Escudo portoghese .	27,855	27,855	27,70	27,855	27,50	27,82	27,80	27,855	27,855	27,85
Peseta spagnola .	12,45	12,45	12,8150	12,45	12,50	12,45	12,8075	12,45	12,45	12,45
Yen giapponese	2,987	2,987	2,99	2,987	2,98	2,98	3 —	2,987	2,987	2,98

Media dei titoli del 31 dicembre 1976

Rendita 5 % 1935	89,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,050
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,950
» 5 % (Città di Trieste)	91,100
» 5 % (Beni esteri)	91,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,075
» 5,50 % » » 1968-83	77,300
» 5,50 % » » 1969-84	78,675
» 6 % » » 1970-85	79,350
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,825
» 9 % » » 1975-90	85,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,750
» 5 % (» 1° aprile 1978)	99,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,725
» poliennali 7 % 1978	91,575
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,700
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,525
» » 9 % 1980	88,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1976

Dollaro USA	875 —
Dollaro canadese	865,025
Franco svizzero	357,20
Corona danese	151,225
Corona norvegese	168,845
Corona svedese	211,665
Fiorino olandese	355,775
Franco belga	24,322
Franco francese	176,17
Lira sterlina	1488,475
Marco germanico	369,80
Scellino austriaco	52,025
Escudo portoghese	27,827
Peseta spagnola	12,629
Yen giapponese	2,993

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Lecce

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 luglio 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Lecce.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Lecce.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Lecce entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dello incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 2 novembre 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1976
Registro n. 31 *Giustizia, foglio n.* 226

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Lecce.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . prov. di . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Lecce, indetto con decreto ministeriale 2 novembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma (7)

. . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(13889)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso al posto di veterinario consorziale di Laveno Mombello ed Uniti

Si informa che con decreto n. 545/Sanità in data 10 novembre 1976 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Laveno Mombello ed Uniti (Varese). Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 31 marzo 1977 presso l'assessorato alla sanità, via Pontaccio, 10, Milano, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(100)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(169)

OSPEDALE CIVILE «A. G. P.» DI ROCCAROMANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(165)

OSPEDALE «SIMIANI» DI LOIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loiano (Bologna).

(167)

OSPEDALE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto e un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia;
un posto di assistente di neonatologia;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(168)

OSPEDALE CIVILE DI COLOGNA VENETA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;
un posto di assistente della divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cologna Veneta (Verona).

(166)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ortopedia;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente della divisione di medicina;
due posti di assistente della divisione di ostetricia;
un posto di assistente del servizio di immuno-trasfusione;
due posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avellino.

(172)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente ortopedico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avellino.

(173)

OSPEDALE PER MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(170)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in La Spezia.

(164)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770090)